



22 SET. 2023

**Verbale assemblea straordinaria della Associazione di promozione sociale
Qua.SanZeno**

Il giorno 17 settembre 2023 alle ore 12.30 in Treviso presso l'Oratorio della Parrocchia di San Zeno si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione di promozione sociale Qua.SanZeno regolarmente convocata a termini di statuto.

E' presente il Consiglio direttivo e sono presenti in proprio n. 33 soci e per delega n. 13 Soci

per un totale di n. 46 soci su complessivi n. 78 soci iscritti alla Associazione. Il n. legale è stato quindi raggiunto.

Viene nominato presidente della riunione la Presidente Sig.ra Ceron Graziella e segretaria la Sig.ra Cevolotto Francesca

L'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
2. Varie ed eventuali.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore; questo in base alle informazioni assunte a seguito della iscrizione al Runts presso l'Ufficio della Regione Veneto preposto e da questo Ufficio ritenute indispensabili.

Il Tesoriere su richiesta della Presidente illustra le principali modifiche.

Si procede quindi alla lettura del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità

Delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto sub A) e ne forma parte integrante.

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.30.

La Segretaria

La Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 22 SET. 2023 di N° 2781 Priv.S.3^

Esatti € 05000/-

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

**STATUTO
DELL'ETS "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
QUA.SANZENO"**

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione denominata : "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE QUA.SANZENO" Ente del terzo Settore (ETS) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Treviso via Dandolo 37 (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione ETS di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Carlo

Marcello

ART. 5

(Finalità e attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore degli associati, loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le attività principali svolte dalla Associazione, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato svolta dai propri associati, sono:

1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) art. 5 del Codice del Terzo settore - D.Lgs.3/7/2017 n.117 -;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui alla lettera e) art. 5 del Codice del Terzo settore;
3. interventi di tutela valorizzazione del patrimonio e del paesaggio di cui alla lettera f) art. 5 del Codice del Terzo settore;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) art. 5 del Codice del Terzo settore;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale di cui alla lettera k) art. 5 del Codice del Terzo settore;
6. attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l) art. 5 del Codice del Terzo settore;
7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata di cui alla lettera v) art. 5 del Codice del Terzo settore;
8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui alla lettera w) art. 5 del Codice del Terzo settore;
9. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lettera z) art. 5 del Codice del Terzo settore.

Le attività si eserciteranno prevalentemente mediante la realizzazione e la organizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti principali azioni:

- Incontri culturali e ricreativi rivolti alla cittadinanza
- Promozione della vita attiva individuale tramite attività sportive non agonistiche
- Attività di pulizia e cura dell'ambiente e del quartiere
- Cineforum
- Concerti, spettacoli in genere e feste di quartiere
- Corsi di formazione amatoriali rivolti ad associati e non.
- Organizzazione di gite e attività turistiche in genere

L'associazione di promozione sociale opererà nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che altre associazioni di promozione sociale, che avranno tutti i diritti degli altri associati.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 **(Diritti e doveri dei soci)**

I soci della Associazione , in regola con il pagamento della quota Associativa, hanno il diritto di:

- ☐ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ☐ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
- ☐ votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- ☐ esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, o altro luogo concordato, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

- e il dovere di:
- ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ☐ svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- ☐ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,

ART. 11 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata sempre almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ☐ approva il bilancio;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati;
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13 **(Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.



ART. 14 **(Libri sociali - Verbalizzazione)**

1. L'Associazione deve tenere, oltre alle scritture di carattere contabile previste dalla normativa, le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) Il libro dei volontari.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (o in caso di assenza del predetto, da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Stessa cosa dovrà essere fatta per le riunioni del Consiglio direttivo.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia previa richiesta secondo le seguenti formalità: l'associato dovrà presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, o altro luogo concordato, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione è composto da numero 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. L'organo di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio deve inoltre curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione.

ART. 16 **(Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ☐ quote associative;
- ☐ contributi pubblici e privati;
- ☐ donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ rendite patrimoniali;
- ☐ attività di raccolta fondi;
- ☐ rimborsi da convenzioni;
- ☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 **(Bilancio)**

L'esercizio sociale ha decorrenza annuale dal 1° Gennaio per terminare il 31 di dicembre.

I documenti di bilancio dell'associazione devono essere predisposti annualmente.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 – quattro – mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 22 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Allegato A) al Verbale di Assemblea Straordinaria della Associazione del 17/09/2023